



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sottosegretario allo sport



CRUI

001-902-GEN/2022 14-10-2022



BARCODE: -001.0127430-

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
e
LA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito CRUI), con sede in Roma, Piazza Rondanini, n.48, nella persona del Presidente, Prof. Ferruccio Resta

e

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano, n. 51, nella persona del Capo Dipartimento per lo Sport, Dott. Michele Sciscioli

di seguito denominate le “Parti”.

PREMESSO CHE

- la CRUI è un’associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e rappresenta le università italiane statali e non statali. La CRUI è investita del ruolo istituzionale e di rappresentanza del sistema delle autonomie accademiche e promuove e utilizza forme di cooperazione e collaborazione con altre pubbliche amministrazioni per la valorizzazione e l’impiego della ricerca scientifica e della conoscenza al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società e del territorio;
- la CRUI, ai sensi del proprio Statuto, rappresenta e valorizza il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani.
- la CRUI opera attraverso un rapporto sinergico tra Istituzioni e Università al fine di avviare processi in grado di fornire un contributo innovativo al Paese;
- nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per lo sport - di seguito denominato anche solo “Dipartimento” - è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l’Autorità politica delegata si avvale per le funzioni indicate dall’articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Dipartimento fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero all’Autorità politica delegata, il supporto per lo svolgimento delle sue funzioni in materia di sport e, tra l’altro, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all’istruttoria degli atti concernenti l’assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport.

VISTO E CONSIDERATO CHE

- la "Carta europea dello sport per tutti" e la "Carta europea dello sport" formulate dal Consiglio d'Europa rispettivamente a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, nell'ambito della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, che hanno riconosciuto la pratica sportiva quale diritto del cittadino;
- l'Agenda 2030 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 15 settembre 2015 e i 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i., secondo cui le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti;
- il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.;
- la CRUI, agendo in qualità di Associazione delle Università per conto e nell'esclusivo interesse pubblico degli Atenei associati, è annoverabile fra i soggetti che svolgono funzioni pubbliche, dotati cioè di *munus* pubblicistico per lo svolgimento delle attività funzionali a favore degli Atenei associati, e pertanto ha facoltà di stipulare Convenzioni inquadrare nell'ambito dell'art. 15 della legge 241/90, anche alla luce della Delibera A.N.AC. n. 567 del 31/05/2017;
- la CRUI potrà avvalersi, per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Protocollo, del supporto della Fondazione Crui, la quale ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 26;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare l'art. 1, comma 561, che istituisce un fondo finalizzato a “potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico”, e il successivo comma 562 del medesimo art.1, che demanda all'autorità di governo competente in materia di sport l'individuazione dei criteri di gestione del fondo cui trattasi;
- il decreto della Sottosegretaria di Stato allo sport del 27 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre 2021, al n. 2856, che fissa le finalità cui le risorse del citato Fondo devono essere destinate nonché i relativi criteri di gestione;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

Il Protocollo d'intesa intende implementare le politiche in grado di sostenere la pratica sportiva e accrescerne il valore nel contesto socio-economico, istituendo un sistema di erogazione di servizi e di borse di studio a favore degli atleti universitari, allo scopo di incentivare gli atleti nel proseguimento della doppia carriera.

Affinché siano garantite le finalità descritte, il protocollo intende definire una strategia operativa efficace per favorire il coinvolgimento delle Università nel mettere in atto delle politiche sportive all'interno degli Atenei per sostenere l'attuazione di percorsi personalizzati per gli studenti atleti, in grado di sostenerli nella prosecuzione del percorso di formazione del percorso sportivo.

I contenuti del presente Protocollo riflettono, pertanto, interessi pubblici la cui cura rientra nelle competenze istituzionali attribuite alle Parti e che risulta opportuno definire concertate forme di collaborazione tra i competenti Uffici della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

Oggetto

Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la collaborazione tra Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport circa la diffusione, la conoscenza e l'attuazione di sostegno alla doppia carriera degli Studenti Atleti all'interno dei singoli Atenei, anche attraverso l'erogazione di servizi utili all'attuazione di un modello di formazione finalizzato alla promozione del diritto allo studio e al successo formativo degli studenti atleti praticanti attività sportiva agonistica

Art. 3

Obiettivi

Il presente Protocollo individua aree di collaborazione tra Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate a:

- a) sostenere le Università nell'attuazione e nello sviluppo di percorsi di doppia carriera, compreso il contenuto dei programmi di studio e l'uso di strutture e servizi di supporto;
- b) sviluppare delle disposizioni specifiche per le doppie carriere (flessibilità dei programmi dei programmi di studi, apprendimento online, tutoring supplementare e servizi di supporto);
- c) realizzare o veicolare campagne di sensibilizzazione e di promozione sui rispettivi canali;
- d) definire uno statuto dello studente atleta condiviso anche con gli Organismi sportivi;
- e) organizzare corsi di formazione o seminari, nazionali e locali, per diffondere in modo uniforme sul territorio la conoscenza degli strumenti adottati per realizzare le finalità del presente Protocollo d'intesa;
- f) promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale (mediante convegni, tavoli, giornate di studio).

Art. 4

Impegni delle Parti

1. La CRUI si impegna a coordinare le azioni rivolte al sistema universitario, facendo da tramite tra il Dipartimento e i singoli atenei.

2. Il Dipartimento per lo sport si impegna a erogare le risorse necessarie per attuare le azioni previste dal presente Protocollo, nonché a individuare appositi spazi e interventi formativi contenenti modalità e termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo.

Art. 5

Risorse

1. Attraverso successivi provvedimenti, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri si impegna a individuare, nei limiti delle disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio, le risorse necessarie alla realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo.

Art. 6

Comitato tecnico

1. Ai fini della realizzazione del presente Protocollo verrà istituito un Comitato tecnico composto da 2 rappresentanti individuati dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e 2 rappresentanti individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport.

2. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

3. Il Comitato potrà invitare alle riunioni esperti, anche esterni o appartenenti ad altre Amministrazioni ed Enti.

4. Il Comitato tecnico ha il compito di elaborare e proporre alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e all'Autorità politica con delega allo sport, attraverso il Dipartimento per lo sport, un piano di interventi annuale e di monitorarne l'attuazione.

Art. 7

Efficacia e durata

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia per 3 anni, e con espressa intenzione delle parti è suscettibile di rinnovo.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.

3. Eventuali modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti qualora definite per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

Art. 8
Riservatezza

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni, le Parti firmatarie del presente Protocollo dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari del presente Protocollo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione dell’accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo stesso. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Dipartimento dello sport e la CRUI.

Roma,

Il Capo Dipartimento per lo Sport

Michele Sciscioli

Il Presidente della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane

Ferruccio Resta